

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 14 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 30 GENNAIO 2006.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA T.D. C/ IL COMUNE DI
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO
DEL 19.06.2005.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **31 gennaio 2006** al **15 febbraio 2006**

il testo della presente non riporta le indicazioni delle diagnosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 05.12.2005, con prot. n. 122, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Leo D'Amato – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra T.D. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 19.06.2005, alle ore 22,15 circa, percorrendo a piedi il Corso Dante, giunta all'altezza del Circolo "Tennis Club", inciampava su un dislivello ivi insistente e, cadendo, si procurava la: "...OMISSIS" come poi diagnosticata dal Pronto Soccorso del locale nosocomio;

La citazione de qua è per l'udienza del **23 febbraio 2006**, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c..p.c. nel termine di venti giorni prima della indicata udienza, per ivi, accertata preliminarmente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno fisico, morale e materiale derivante dal sinistro di cui trattasi in favore dell'istante nella misura di € 45.343,41, oltre spese ed onorari di causa; in via istruttoria è richiesta altresì, ammissione prova testimoniale;

Rilevato che, con nota prot. n. 46528 del 27.09.2005 il Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali respingeva la domanda risarcitoria avanzata con missiva in data 29.06.2004, non ravvisando nella fattispecie responsabilità dell'Ente, in quanto (giusta nota della P.M. in data 19.06.2005) la transitabilità di Via Dante direzione Chiesa del Purgatorio è garantita da due attraversamenti pedonali, entrambi in buono stato di manutenzione, che l'istante avrebbe dovuto percorrere a norma del Codice della Strada;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dalla Sig.ra T.D., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso il rilievo mosso dalla P.M.;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Michele de Nichilo, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra T.D., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Michele de Nichilo, con studio in Molfetta, alla Via Magenta n. 19.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
